

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 428

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

e dal **Ministro della pubblica istruzione**

(D'ONOFRIO)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MARONI)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

e col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994,  
n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione  
e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	4
Testo del decreto-legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge 13 aprile 1994, n. 230, in via di decadenza, sono state prorogate misure volte a dare continuità all'attuazione di alcuni progetti, in corso di realizzazione, mirati alla prevenzione e rimozione di fenomeni di dispersione scolastica in zone del nostro Paese in cui più grave è il rischio di degrado sociale. Dette misure sono state originariamente adottate con il decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484.

La reiterazione del provvedimento si impone oggi per l'esigenza di non turbare aspettative e situazioni connesse alla posizione dei docenti che partecipano alle iniziative, esigenza che non è possibile disattendere anche per motivi che attengono alla tempestiva predisposizione degli adempimenti di avvio del prossimo anno scolastico.

Peraltro le misure stesse costituiscono uno sforzo da parte del Ministero della pubblica istruzione, che spende proprie risorse umane, altrimenti utilizzabili nel quadro assai complesso dei bisogni che l'articolata attività della scuola quasi quotidianamente propone.

In effetti si tratta di un'offerta di collaborazione, da mantenere peraltro nei limiti della disponibilità delle risorse umane e materiali, con centri di iniziativa esterni come le varie associazioni di volontariato, le comunità terapeutiche ed altri soggetti altrettanto meritevoli.

A siffatta collaborazione, si vuole dare, con la reiterazione del provvedimento, un ulteriore momento di continuità, che peraltro sarebbe opportuno considerare come conclusivo di una fase e propedeutico ad una profonda revisione nell'impostazione generale del provvedimento stesso.

D'altra parte, sarebbe auspicabile in futuro che il Ministro si spogliasse di ogni potere discrezionale lasciando la scelta degli operatori a coloro che sono direttamente responsabili delle iniziative. Il riferimento è qui all'utilizzazione delle 250 unità di personale docente nei progetti di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.

Le stesse considerazioni circa la discrezionalità delle scelte valgono per quanto riguarda le 80 unità di personale da utilizzare presso le università e gli altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per i predetti istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica.

Contestualmente alla proroga della predetta utilizzazione e sempre ad evitare che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi di bilancio, si mantiene la riduzione compensativa, da 1000 a 750 delle unità di personale scolastico utilizzabile ai sensi dell'articolo 456, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con la sola variante che le utilizzazioni presso le università e gli istituti superiori di cui alla lettera *b*) del comma 1, del predetto articolo 456 vengono consentite nel limite massimo di 80 unità. Per tale motivo non si rende necessario allegare la relazione tecnica.

Il provvedimento legislativo che si propone riveste carattere d'urgenza per la necessità - di cui si è detto - di avere tempestivamente un quadro certo di riferimento per gli adempimenti operativi da porre in essere in preparazione dell'avvio del prossimo anno scolastico.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 aprile 1994, n. 230.

*Decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1994.*

**Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione  
dei fenomeni di dispersione scolastica**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, per il prossimo anno scolastico 1994-1995, nelle aree di maggior rischio di dispersione scolastica, anche in vista della definizione del programma triennale di cui all'articolo 603, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, una più qualificata e razionale prosecuzione degli interventi di prevenzione e rimozione, al fine di realizzare una delle condizioni essenziali per più ampie iniziative di risanamento sociale e di lotta alla criminalità diffusa;

Ritenuta pertanto la necessità di prorogare le misure previste dal decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

1. Le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-95.

2. Il limite massimo di mille unità di cui all'articolo 456, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, è ridotto, per l'anno scolastico 1994-1995, a 750 unità. Per il medesimo anno scolastico alle utilizzazioni presso le università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica, si fa luogo nel limite massimo di 80 unità.

3. Resta ferma la possibilità di disporre comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, purchè con oneri a loro carico, secondo quanto disposto dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484.

## Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - D'ONOFRIO - MARONI -  
DINI - URBANI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI